



TRIBUNALE DI TARANTO
III Sezione Civile
Ufficio delle Procedure Concorsuali

Il Giudice delegato

letto il ricorso presentato ai sensi degli artt. 7 ss. della legge n. 3/2012 nell'interesse dei signori ██████████ nato a ██████████ il ██████████ e ██████████ ██████████ nata a ██████████ il ██████████ entrambi residenti in ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliati in Taranto alla via Leonida 84 presso lo studio dell'avv. Stefania Cellamare dalla quale sono rappresentati in virtù di mandato in atti;

vista la relazione del dott. Giuseppe Gianfreda, nominato quale professionista con funzione di O.c.c. con decreto presidenziale del 23.9.19;

rilevato che la proposta risulta comunicata a ciascuno dei creditori e che alcuno di essi ha inteso intervenire o depositare osservazioni;

condiderato, quanto alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 12 *bis* della l. n. 3/12, che:

- il ricorrente riveste con certezza la qualità soggettiva di consumatore;
- che la proposta non si presenta violativa dell'obbligo di soddisfare i crediti impignorabili e per ritenute non versate di cui all'art. 7, co. 1, terzo periodo, né constano atti in frode ai creditori;

rilevato che la proposta prevede:

- il pagamento integrale in prededuzione delle spese di procedura entro dieci mesi dalla omologazione nella misura indicata;
- il pagamento dell'unico creditore chirografario in misura pari al 20% secondo le modalità, gli importi e le scadenze analiticamente riportate nella proposta nei restanti 48 mesi;

preso atto che ai fini della esecuzione del piano è previsto l'impegno della liquidità residua riveniente dalla retribuzione e determinata in 200 euro per i primi dieci mesi ed in euro 217,84 per i restanti 48 mesi per un totale di 60 rate (5 anni), tenuto conto del reddito mensile mediamente pari a circa 1.250 euro e delle spese correnti del nucleo familiare (composto dal ricorrente e dal coniuge inoccupato), stimate in circa 1.000 euro;

considerato che l'OCC nella relazione ha dato conto della sussistenza del requisito della meritevolezza del sovraindebitato sulla scorta di considerazioni logiche, verificabili e del tutto coerenti con i dati oggettivi rivenienti dalle allegazioni documentali;

osservato a tale riguardo che l'indebitamento, significativamente maturato nei confronti di un solo creditore chirografario (██████████) a seguito dell'unico finanziamento richiesto per l'importo di circa 42.000 euro nel lontano 2007, risulta determinato non dal peso di ulteriori prestiti fruiti dai ricorrenti ma, del tutto singolarmente, dalla incontrollata moltiplicazione dell'unico debito iniziale indotta dalle ripetute iniziative giudiziarie intraprese dal creditore nei confronti di ciascun condebitore e per l'intero debito a seguito del mancato integrale adempimento dapprima (2012) del predetto contratto di finanziamento e, successivamente (2017), dell'accordo transattivo stipulato dal debitore a saldo e stralcio del primo debito con conseguente reviviscenza del debito iniziale, tanto da ridurre i ricorrenti, a fronte della sopravvenuta contrazione di liquidità derivante dalle vicende familiari che avevano comportato maggiori spese e di cui l'O.c.c. dà conto, alla impossibilità di farvi fronte (ed osservato altresì che a fronte del debito iniziale risultava da costoro in ogni caso ripagato l'importo di quasi 29.000 euro);

ritenuto, quanto alla convenienza del piano rispetto alla alternativa liquidatoria per vero da alcun creditore obiettata, che vada condivisa la favorevole attestazione espressa dall'O.c.c., ove si tenga conto del patrimonio concretamente liquidabile, e quindi considerando per un verso il ridotto margine di prelievo delle scarse risorse reddituali in virtù dei limiti posti dall'art. 14 *ter* co. 6, lett. b), l. n. 3/12, le quali non consentirebbero comunque di riservare ai creditori una somma maggiore di quella attualmente offerta ai creditori, e per altro verso che il ricorrente è proprietario di un unico immobile adibito ad abitazione principale di scarso valore economico (v'è stima in atti per 35.000 euro) e di pressochè minima appetibilità commerciale (considerata la critica zona di quartiere in cui è ubicata);

rilevato inoltre che, come risulta verificato ed attestato dall'O.c.c., il piano si presenta sostenibile;

ritenuto, in definitiva, che la proposta, nei termini precisati, soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12-*bis*, l. n. 3/12;

P.Q.M.

visto l'art. 12-*bis*, l. n. 3/12,

OMOLOGA

il piano del consumatore proposto ai sensi della legge n. 3/12 da (██████████) e (██████████) nei termini specificati nella proposta, disponendo che il debitore vi adempia nei tempi e nei modi ivi indicati;

PRECISA

che dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;

DISPONE

che il professionista incaricato:

- **vigili** sull'esatto ed integrale adempimento del piano, secondo gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13, l. n. 3/12, invitandolo a riferire al Giudice dell'avvenuta esecuzione, a risolvere eventuali difficoltà dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione dell'accordo, vigilando in particolare sul relativo esatto adempimento e comunicando senza indugio al Giudice, nonché a creditori, eventuali irregolarità;
- **provveda**, nel rispetto delle norme relative al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella procedura e delle direttive diffuse in materia da questo Tribunale, alla pubblicazione del presente decreto di omologa sul sito ufficiale del Tribunale di Taranto www.tribunale.taranto.it per la durata di giorni trenta, richiedendone immediatamente la cancellazione allo scadere dell'anzidetto termine;
- **richieda** sin d'ora la cessazione della pubblicità degli ulteriori atti del procedimento ove in precedenza disposta;

Si comunichi all'O.c.c. e per esso ai ricorrenti ed ai creditori interessati.

Taranto, 20 novembre 2020.

Il Giudice

Giuseppe De Francesca